



Roma, 15 novembre 2016

prot. n. 2617/SF

A tutti i soggetti affiliati
LORO SEDI

Alla Commissione Nazionale
Arbitri
SEDE

e, p.c. Ai Comitati Regionali FIR
LORO SEDI

trasmesso via e-mail

oggetto: presenza obbligatoria dei giudici di linea ai sensi dell'art 5 comma 3 del Regolamento dell'Attività Sportiva FIR.

Si richiama, con la presente, l'attenzione di tutte le affiliate al rispetto di quanto disposto all'art. 5 comma 3 del Regolamento dell'Attività Sportiva che sancisce l'obbligatorietà della presenza dei giudici di linea anche nelle gare per le quali la designazione degli ausiliari non sia disposta con apposito provvedimento di designazione a cura degli organi federali.

A pena di infrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 29 lett. a) del vigente Regolamento di Giustizia, i soggetti affiliati interessati dovranno, pertanto, indicare un tesserato di maggiore età che espliciti, nelle circostanze più sopra indicate, le funzioni di giudice di linea.

Si fa presente che – fermi i requisiti del tesseramento e della maggiore età – i giudici di linea potranno essere scelti anche tra i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti accompagnatori;
- tesserati della società avversaria;
- dirigenti addetti all'arbitro;
- allenatori;
- vice allenatori;
- preparatori atletici,

restando, peraltro, esclusi i:



- medici;
- massaggiatori;
- giocatori in campo e in panchina.

Confidando che tutti i soggetti affiliati vorranno tenere in debito conto quanto con la presente rappresentato, si invita la Commissione Nazionale Arbitri a formulare apposite raccomandazioni a tutta la classe arbitrale affinché il rispetto della normativa su richiamata sia garantito su tutti i campi di gara.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO FEDERALE
Claudio Perruzza